

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE
FUNZIONI RELATIVE AL SISTEMA MUSEALE.

Nr. Progr. **62**
Data **26/07/2012**
Seduta NR. **11**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/07/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/07/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	N	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	N	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA, QUERZÈ DAVIDE, MADDALONI CARMINE, IOVINO PAOLO, GIORDANO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MOSCATELLI FRANCESCO, RIMONDI MORGAN, CANNONE TIZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SISTEMA MUSEALE.

Per la discussione del punto in oggetto si fa riferimento alla precedente deliberazione n. 57 in data odierna e alla registrazione in atti al Prot. n. 13477.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto in data 20.12.2011 repertorio nr. 3155 e registrato a Bologna in data 27.12.2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/1999 e n. 11/2001 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che all'art. 6 - comma 1 - dello Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni aderenti, si prevede che: *“ I Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*;
- che all'art. 7 - comma 1 - dello Statuto in vigore si prevede che: *“ Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.”*;

Considerato che la gestione in forma associata del Sistema Museale fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto è già in essere dall'anno 2004 e ai sensi dell'art. 41 - comma 3 - del vigente Statuto dell'Unione rimane in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle funzioni all'Unione;

Ritenuto pertanto necessario procedere, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'Unione Terred'Acqua, all'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla stessa delle attività relative al Sistema Museale al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio trasferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari fra gli Enti, eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Visti:

- lo schema di convenzione allegato;
- il TUEL n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 all'art. 23 - comma 21 - in materia di contenimento delle spese per i servizi trasferiti alle Unioni dai Comuni;
- il D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2012;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e l'Unione Terred'Acqua per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle attività relative al Sistema Museale, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- 2) Di dare atto che le Amministrazioni dei sei Enti stanno procedendo all'adozione di analoga deliberazione per la funzione trasferita che avrà decorrenza dal 1 settembre 2012; il trasferimento della funzione vedrà il conseguente trasferimento di tutte le risorse collegate, così come espressamente previsto nella convenzione allegata;
- 3) Di dare atto che le spese del Servizio interessato sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento dello stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti collegati. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 21 - del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i Comuni al momento dell'istituzione di nuove Unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate;
- 4) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo ad apportare alla convenzione eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o utili in sede di sottoscrizione dell'atto;
- 5) Di dare mandato alla Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta;
- 6) Di dare atto che si procederà con successiva variazione di Bilancio alla definizione degli aspetti contabili e conseguente imputazione ai Capitoli del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale, nel rispetto del principio contenuto al precedente punto 3;

Attesa l'urgenza, al fine di assicurare l'operatività dell'Ente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

UNIONE TERRED'ACQUA
(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE
FUNZIONI RELATIVE AL SISTEMA MUSEALE**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno duemiladodici, nella Sede dell'Unione Terred'acqua , con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** (codice fiscale:) con sede a Anzola dell'Emilia (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALDERARA DI RENO** (codice fiscale:) con sede a Calderara di Reno (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CREVALCORE** (codice fiscale:) con sede a Crevalcore (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sala Bolognese (BO), via, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (codice fiscale:) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** (codice fiscale:), con sede a Sant'Agata Bolognese (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore **dell'UNIONE TERRED'ACQUA** (cod. fisc.....) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che i sopra elencati Comuni , con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle attività relative al sistema museale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette attività, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

1. L'Unione con la gestione associata delle attività relative al sistema museale persegue le seguenti finalità:

- a) Favorire il raccordo fra le strutture museali esistenti;
- b) Promuovere l'integrazione nella fruizione dei beni culturali, ambientali, artistici, storico-archeologici esistenti sul territorio attraverso azioni di valorizzazione;
- c) Incentivare la divulgazione scientifica e più in generale la conoscenza dell'ambiente naturale e sociale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento all'Unione del proseguimento e consolidamento del sistema museale (di seguito chiamato Sistema Museale Terred'Acqua) e la sua valorizzazione, favorendo il raccordo tra le strutture museali esistenti e promuovendo l'integrazione nella fruizione dei beni culturali, artistici e ambientali, storico-archeologici esistenti sul territorio in funzione della loro valorizzazione, nell'ambito del sistema museale provinciale.

2. Il Sistema Museale Terre d'acqua indirizza le sue attività nel campo della divulgazione scientifica, della valorizzazione e conoscenza dell'ambiente naturale e sociale del territorio, del patrimonio storico, archeologico, artistico ed etno-antropologico dell'area di Terred'Acqua.

3. Sono strutture del sistema museale:

- a) Il Museo del cielo e della terra del Comune di San Giovanni in Persiceto
- b) Area di riequilibrio ecologico denominata Golena San Vitale del Comune di Calderara
- c) Area di riequilibrio ecologico denominata Vasche ex zuccherificio del Comune di Crevalcore
- d) Area di riequilibrio ecologico denominata Dosolo del Comune di Sala Bolognese
- e) Bosco della Partecipanza del Comune di S. Agata Bolognese con l'intervento di recupero ambientale di un'area della locale Partecipanza agraria
- f) Il Museo archeologico ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto
- g) Il Museo d'Arte Sacra del Comune di S. Giovanni in Persiceto
- h) Museo dei Burattini Leo Preti del Comune di Crevalcore
- i) Museo della Pace del Comune di Crevalcore.

4. Al Museo Archeologico Ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto vengono ricondotti gli interventi di studio, valorizzazione e qualificazione dei beni archeologici dei rispettivi territori, sulla base di una progettazione condivisa con la Regione Emilia Romagna-Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (IBC), le Soprintendenze competenti e le Amministrazioni Comunali coinvolte, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Afferiscono al Museo Archeologico Ambientale le seguenti sezioni:

- a) "Età del bronzo", con sede nel Comune di Sant'Agata Bolognese, rappresentata dai reperti archeologici rinvenuti nel corso delle campagne di scavo effettuate nel Comune medesimo;
- b) Polo Protostorico, con sede nel Comune di Anzola dell'Emilia, che comprende un laboratorio archeologico e didattico oltreché sede espositiva, incentrato sull'Età del Bronzo e del Ferro, con finalità didattiche e scientifiche;
- c) "Età romana" con sede nel Comune di Calderara di Reno, che permetterà la valorizzazione dei ritrovamenti effettuati nel territorio, con particolare riferimento ai materiali archeologici provenienti dal noto sito romano di cui all'area Cave Nord (Lippo di Calderara).

6. Le sezioni così costituite organizzano le proprie attività conformemente ai principi di conservazione e valorizzazione dei beni ivi custoditi ed hanno sede in locali adeguati di proprietà di ciascun Comune opportunamente allestiti.

7. L'elencazione delle strutture non è esaustiva: eventuali nuove strutture che vengano successivamente ad istituirsi, sono automaticamente inserite nella rete salvo espressa clausola contraria dell'ente che l'ha istituita.

ART 3 – MODALITA' OPERATIVE

1. Il Sistema Museale di Terred'Acqua organizza le proprie attività nei seguenti ambiti di intervento:
 - a) promozione e gestione di progetti di ricerca, di studio e di valorizzazione del patrimonio museale dell'area;
 - b) progettazione e organizzazione di attività didattiche e di divulgazione rivolte in modo particolare alle scuole di ogni ordine e grado del territorio dell'Unione e dell'intero territorio provinciale;
 - c) strategie ed interventi di qualificazione e di comunicazione del sistema museale;
 - d) censimento totale dei beni e strutture pubbliche e private dei territori.
2. I Comuni si impegnano ad adottare i necessari atti finalizzati ad una gestione in rete delle loro strutture museali.
3. L'Unione svolge le attività conferite coadiuvata da un tavolo di consultazione composto da rappresentanti dei comuni con il compito di esprimere le istanze del proprio territorio in termini di proposte progettuali, bisogni, relazioni con il volontariato e le istituzioni.
4. L'organizzazione potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia, anche attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni. Detto trasferimento avverrà con apposito atto nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti.
5. Il trasferimento e/o comando all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma del servizio vengono annualmente determinate, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5.
8. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art. 4 e 6.
9. L'Unione applica ai servizi, i regolamenti in vigore nei singoli Enti che si impegnano alla progressiva armonizzazione dei regolamenti stessi.

ART. 4 – SEDE

1. La sede del sistema museale è presso la sede dell'Unione, mentre le attività si svolgono presso le singole sedi delle strutture museali.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci e gli assestamenti previsionali, che comportano aumenti di spese a carico dei comuni dell'Unione, devono essere concordati con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni; l'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; utilizza inoltre in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto l'Unione e il Comune concedente.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie trasferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie trasferite.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il trasferimento delle attività relative al sistema museale all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal 1 settembre 2012 ed ha durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 8 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31.12 del secondo anno precedente, fatta eccezione per il Museo Archeologico Ambientale e le sue sezioni territoriali. In quest'ultimo caso le spese sono poste solo a carico dei singoli Comuni nel cui territorio è presente la sede, secondo un criterio legato ai progetti di gestione.
2. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 21 del DL 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i comuni al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate.
3. Le strutture, gli arredi, le attrezzature e quant'altro pertinente, non costituiscono patrimonio comune. Ogni Comune provvede in proprio, con oneri a carico del proprio bilancio, agli allestimenti necessari al funzionamento dei contenitori museali, ivi comprese utenze, sistemi di sicurezza, antintrusione e antincendio e quant'altro previsto dagli standard museali vigenti.
4. I Comuni si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
5. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno detrazioni dei costi per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

ART. 9 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.
2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione
3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune recedente del personale già conferito.
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.
5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione. In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al Comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico economica.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVALCORE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **62** del **26/07/2012**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SISTEMA MUSEALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 23/07/2012 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 23/07/2012 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 26/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 01/08/2012